

E-fattura: regime forfettario

Gentile Lettore ,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa le novità previste in tema di fatturazione elettronica per i soggetti che operano in regime forfettario.

E-fattura: regime forfettario

| | |
|---------------------------------|----------|
| <i>Premessa.....</i> | <i>2</i> |
| <i>Fatture emesse.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Fatture di acquisto.....</i> | <i>3</i> |

E-fattura: regime forfettario

Premessa

Dal 1° luglio 2018 è in vigore l'obbligo di emissione di fattura elettronica per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione (ad eccezione effettuate da impianti di distribuzione stradale) e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione. Dal 1° settembre lo stesso obbligo è in essere per le operazioni di tax free shopping mentre dal 1° gennaio del 2019 l'obbligo sarà esteso a tutti gli operatori IVA (con alcuni casi di esonero). Si ricorda, inoltre, che l'obbligo è già in vigore dal 2015 per tutte le operazioni compiute verso la Pubblica Amministrazione con riferimento alle fatture emesse dal 31 marzo 2015.

| Calendario obbligo fattura elettronica | |
|---|-------------------------------------|
| Tipologia di operazione | Decorrenza obbligo E-fattura |
| Cessioni di benzina e gasolio per autotrazione (ad eccezione effettuate da impianti di distribuzione stradale) e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione | 1° luglio 2018 |
| Tax free shopping | 1° settembre 2018 |
| Tutte le operazioni IVA (B2B e B2C) | 1° gennaio 2019 |
| Fatture emesse verso la PA | Fatture emesse dal 31 marzo 2015 |

Le regole che si vedranno in questa sede valgono anche per i soggetti che operano in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per gli altri soggetti che saranno esonerati dall'obbligo di emissione di fatturazione elettronica (salvo successivi e contrari chiarimenti di prassi).

Si ricorda, inoltre che, non è, altresì, previsto obbligo di fattura elettronica per le operazioni da e verso altri Stati UE ed ExtraUe. Per tali operazioni, dal 1° gennaio 2019, è previsto l'esterometro (ossia una comunicazione mensile dei dati riferiti alle citate operazioni). Tuttavia, esterometro e fatturazione elettronica sono facoltative (nel senso che se un'operazione di vendita beni verso altro Stato UE è fatturata in modalità elettronica, tale operazione può essere esclusa dall'esterometro).

Fatture emesse

I soggetti che operano in regime forfettario sono esonerati dall'emissione della fattura in formato elettronico salvo che si tratti di operazioni compiute verso la PA. Riepilogando:

| Fatture emesse | | |
|--|-------------------------------------|---|
| Tipologia di operazione | Decorrenza obbligo e-fattura | Regime forfettario obbligato (SI/NO) |
| Cessioni di benzina e gasolio per autotrazione (ad eccezione effettuate da impianti di distribuzione stradale) e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione; | 1° luglio 2018 | NO |
| Tax free shopping | 1° settembre 2018 | NO |
| Tutte le operazioni IVA (B2B e B2C) | 1° gennaio 2019 | NO |
| Fatture emesse verso la PA | Fatture emesse dal 31 marzo 2015 | SI |

Fatture di acquisto

I soggetti che agiscono in regime forfettario non possono esimersi dal ricevere le fatture di acquisto in formato digitale. Riepilogando:

| Fatture acquisto | | |
|--|---|--|
| Tipologia di operazione | Decorrenza obbligo emissione e-fattura | Regime forfettario obbligato a ricevere e-fattura (SI/NO) |
| Cessioni di benzina e gasolio per autotrazione (ad eccezione effettuate da impianti di distribuzione stradale) e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione; | 1° luglio 2018 | SI |
| Tax free shopping | 1° settembre 2018 | SI |
| Tutte le operazioni IVA (B2B e B2C) | 1° gennaio 2019 | SI |
| Fatture emesse verso la PA | Fatture emesse dal 31 marzo 2015 | SI |

Il contribuente forfettario che deve ricevere fattura elettronica può comunicare al fornitore un indirizzo PEC o il codice destinatario (codice a 7 cifre appositamente generato) su cui ricevere le fatture. Questi può anche registrare il predetto indirizzo telematico al SdI (Sistema di interscambio).

Tuttavia, egli può anche esimersi dal comunicare il canale telematico al fornitore. In tal caso occorre sapere che per il fornitore sarà sufficiente compilare solo il campo "Codice Destinatario" con il valore "0000000" ma egli dovrà rilasciare al cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l'originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (per gli operatori Iva tale area è quella denominata "Consultazione - Dati rilevanti ai fini IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi").